

## Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale era stato introdotto con il dl n. 223/2006 (convertito dalla legge n. 248/2006) e all'epoca riguardava soltanto i cantieri edili.

Era quindi esteso agli altri ambiti di attività d'impresa dalla legge n. 123/2007.

I presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono tre:

1. l'impiego di lavoratori "in nero" oltre una determinata percentuale
2. la reiterata violazione della disciplina in materia di tempi di lavoro
3. le gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Solo il personale del Ministero del Lavoro può intervenire in tutti e tre i casi.

In primo luogo il personale ispettivo del Ministero può adottare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale qualora si riscontri "l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro".

Il personale ispettivo delle AA.SS.LL. può invece sospendere l'attività imprenditoriale unitamente al personale del Ministero del Lavoro nel caso di violazione della normativa in tema di sicurezza sul lavoro.

Per lavoratori in nero ai fini della sospensione, debbono intendersi quelli che non risultano dai libri obbligatori e dei quali non sussiste documentazione scritta ufficiale.

Il provvedimento è affidato ad una certa discrezionalità dell'amministrazione.

Criteri precisi idonei a temperare tale discrezionalità sono rinvenibili in alcune circolari del Ministero del Lavoro come la n. 29/2006, la circolare n. 22 agosto 2007 e la circolare n. 24/2007.

Il provvedimento può essere adottato anche sulla base di segnalazioni di altre autorità.

Esso come ogni altro provvedimento amministrativo può essere revocato dall'Autorità che lo ha adottato.

Ciò può o meglio deve accadere nel caso di regolarizzazione della situazione accertata e del pagamento dei relativi oneri economici accessori.

Il provvedimento di sospensione come ogni provvedimento amministrativo è ricorribile innanzi al Tar.

E' possibile anche il ricorso in via amministrativa da effettuarsi entro 30 alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al Presidente della Giunta Regionale (quest'ultimo nel caso di provvedimento irrogato dalle ASL).

Il mancato pronunciamento sul ricorso entro 15 giorni significa l'accoglimento dello stesso (forma di silenzio accoglimento).